



101/20

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

IL PRESIDENTE

- richiamato il provvedimento organizzativo N. 87/20 del 30 giugno 2020 in relazione alle modalità organizzative delle udienze che devono svolgersi nel rigoroso rispetto della normativa in materia sanitaria con specifico riferimento alla limitazione del numero di persone presenti in aula, al divieto di ogni forma di assembramento ed alla presenza dei dispositivi di protezione individuale;
- sentiti i Presidenti coordinatori e la Presidenza dell'Ufficio GIP;
- osservato che la Legge 17 luglio 2020 n. 77, che ha convertito in legge il D.L. 19 marzo 2020 n. 34 ha reintrodotto (art. 221 che modifica l'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020 n. 27, comma 9) la possibilità della partecipazione "a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti", con il consenso delle parti, mediante collegamenti audiovisivi a distanza fino al 31 ottobre 2020;
- rilevato che tale disposizione, introdotta dal legislatore proprio in considerazione delle "esigenze sanitarie derivante dalla diffusione del Covid-19", deve trovare, se possibile, una diffusa applicazione potendosi in tal modo ridurre sensibilmente il numero dei detenuti da tradurre presso le aule di udienza e conseguentemente il pericolo di diffusione epidemica derivante dallo spostamento di persone appartenenti anche al personale di polizia penitenziaria;
- osservato che tale disposizione, per la specifica indicazione letterale – in sede di immediato approccio interpretativo - risulta applicabile per tutte le udienze di natura camerale (udienze preliminari tenute dal GUP, udienze del Tribunale del Riesame, udienze in tema di applicazione o revoca di misure di prevenzione personali e/o patrimoniali, incidenti di esecuzione) o dibattimentali, mentre non appare applicabile per gli interrogatori svolti dal GIP a seguito di richiesta di convalida di misure precautelari adottate dalla polizia giudiziaria e/o dal pubblico ministero, per gli interrogatori di garanzia da tenersi all'esito dell'esecuzione di misure custodiali, nonché per i giudizi direttissimi instaurati ex art. 558 c.p.p. nei confronti di persone tratte in arresto;
- osservato che il predetto art. 221 anche per la trattazione delle udienze civili recupera, sino al 31 ottobre, forme di gestione da remoto, con trattazione scritta ovvero in collegamento audiovisivo e che tali meccanismi appaiono di particolare utilità applicativa per alcuni settori, così come segnalato dai presidenti delle sezioni maggiormente interessate (es. procedimenti di diritto di famiglia, lavoro, immigrazione, cautelari) e, inoltre, e in generale, udienze di precisazione delle conclusioni;

INVITA

- a) il Presidente dell'Ufficio GIP ed i Presidenti di Sezione del settore penale a realizzare moduli organizzativi che consentano di acquisire il consenso degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa a partecipare all'udienza da remoto, con comunicazione da effettuarsi almeno 5 giorni prima della celebrazione dell'udienza stessa, in modo tale da consentire l'organizzazione dei collegamenti e dell'agenda dei processi da celebrare;
- b) i giudici del settore penale a verificare l'applicazione effettiva della disposizione sopra richiamata al fine di limitare il numero di imputati da tradurre;

- c) i giudici impegnati nel turno direttissime che abbiano applicato all'esito della fase di convalida dell'arresto la misura della custodia cautelare in carcere ad acquisire a verbale l'eventuale disponibilità dell'imputato a partecipare alla successiva udienza di trattazione del procedimento mediante collegamento da remoto e, in caso di consenso delle parti, a fissare l'udienza mediante partecipazione a distanza;
- d) i presidenti di sezione e i giudici del settore civile - lavoro a utilizzare e favorire, nelle forme compatibili con la gestione del ruolo e tenuto conto dell'adesione e del consenso delle parti, le possibilità di celebrazione delle udienze da remoto;
- e) tutti i giudici del tribunale, nell'applicazione di tali istituti "da remoto", a garantire la piena esplicazione del contraddittorio processuale;

DISPONE

f) che il Funzionario responsabile della cancelleria sezione direttissime provveda -previo coordinamento con il Presidente delegato dr. Tremolada- ad acquisire l'eventuale consenso a partecipare all'udienza da remoto da parte degli imputati detenuti le cui udienze sono state fissate in epoca successiva alla emanazione del presente provvedimento.

Si comunichi al Presidente dell'Ufficio GIP, ai Presidenti di Sezione del settore penale e civile-lavoro, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

Si comunichi, altresì a tutti i giudici ordinari e onorari del Tribunale ordinario, nonché ai giudici onorari degli Uffici del giudice di pace di Milano e Rho.

Si comunichi al Dirigente del Tribunale e ai Direttori degli Uffici del Giudice di Pace di Milano e Rho.

Milano, 23 luglio 2020

Il Presidente del Tribunale
Roberto Bichi

